*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 239**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 12 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. **279.**

**Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile*

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto-legge n. 180 del 1998», si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le più restrittive misure di salvaguardia già in vigore:

*a)* alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto;

*b)* nelle aree ad alta probabilità di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

2. Le tabelle di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui

all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Art. 2.

*Attività straordinaria di polizia idraulica*

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.

2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

*a)* le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

*b)* i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

*c)* le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;

*d)* l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

*e)* le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

*f)* l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

*g)* qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Di ciascun sopralluogo è redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessità di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.

5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

*Ulteriori forme di controllo sul territorio*

1. Ad integrazione delle attività di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.

Art. 4.

*Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.

4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.

Art. 5.

*Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.*

1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti

soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

Art. 6.

*Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni.*

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 7.

*Agenzia di protezione civile*

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

BIANCO, *Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

# TABELLA A

Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 225/92 (**)

| N° | Regione | Provincia | Comune |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRUZZO | CH | FURCI |
| 2 | ABRUZZO | CH | MONTAZZOLI |
| 3 | BASILICATA | PZ | LAURIA |
| 4 | BASILICATA | PZ | MELFI (*) |
| 5 | BASILICATA | PZ | TOLVE |
| 6 | CALABRIA | CS | AMANTEA |
| 7 | CALABRIA | CS | AMENDOLARA(*) |
| 8 | CALABRIA | CS | BISIGNANO |
| 9 | CALABRIA | CS | CERISANO |
| 10 | CALABRIA | CS | DIAMANTE |
| 11 | CALABRIA | CS | LONGOBUCCO(*) |
| 12 | CALABRIA | CS | MONGRASSANO |
| 13 | CALABRIA | CS | ROSETO CAPO SPULICO(*) |
| 14 | CALABRIA | CS | SERRA PEDACE |
| 15 | CALABRIA | CS | VILLAPIANA |
| 16 | CALABRIA | CZ | BADOLATO |
| 17 | CALABRIA | CZ | BOTRICELLO |
| 18 | CALABRIA | CZ | CURINGA |
| 19 | CALABRIA | CZ | DAVOLI |
| 20 | CALABRIA | CZ | FALERNA |
| 21 | CALABRIA | CZ | FEROLETO ANTICO |
| 22 | CALABRIA | CZ | GIZZERIA |
| 23 | CALABRIA | CZ | GUARDAVALLE |
| 24 | CALABRIA | CZ | LAMEZIA TERME(*) |
| 25 | CALABRIA | CZ | MAGISANO |
| 26 | CALABRIA | CZ | MARTIRANO LOMBARDO |
| 27 | CALABRIA | CZ | MONTEPAONE |
| 28 | CALABRIA | CZ | NOCERA TERINESE |
| 29 | CALABRIA | CZ | PETRIZZI |
| 30 | CALABRIA | CZ | SANTA CATERINA DELLO IONIO |
| 31 | CALABRIA | CZ | SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO |
| 32 | CALABRIA | CZ | SATRIANO |
| 33 | CALABRIA | CZ | SELLIA MARINA |
| 34 | CALABRIA | CZ | SIMERI CRICHI |
| 35 | CALABRIA | CZ | SOVERATO |
| 36 | CALABRIA | CZ | ZAGARISE |
| 37 | CALABRIA | KR | CIRO' |
| 38 | CALABRIA | KR | CROTONE |
| 39 | CALABRIA | KR | ISOLA DI CAPO RIZZUTO |
| 40 | CALABRIA | KR | SCANDALE |
| 41 | CALABRIA | KR | STRONGOLI |
| 42 | CALABRIA | RC | AFRICO |
| 43 | CALABRIA | RC | AGNANA CALABRA(*) |
| 44 | CALABRIA | RC | ANOIA |
| 45 | CALABRIA | RC | ANTONIMINA(*) |
| 46 | CALABRIA | RC | BAGALADI |
| 47 | CALABRIA | RC | BENESTARE |
| 48 | CALABRIA | RC | BIANCO |
| 49 | CALABRIA | RC | BIVONGI |
| 50 | CALABRIA | RC | BOVA MARINA |
| 51 | CALABRIA | RC | BOVALINO |
| 52 | CALABRIA | RC | BRANCALEONE |
| 53 | CALABRIA | RC | BRUZZANO ZEFFIRIO |

(*) comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario
(**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione

Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 225/92 (**)

| N° | Regione | Provincia | Comune |
|---|---|---|---|
| 54 | CALABRIA | RC | CAMINI |
| 55 | CALABRIA | RC | CARDETO |
| 56 | CALABRIA | RC | CARERI |
| 57 | CALABRIA | RC | CASIGNANA |
| 58 | CALABRIA | RC | CAULONIA(*) |
| 59 | CALABRIA | RC | CIMINA' |
| 60 | CALABRIA | RC | CINQUEFRONDI |
| 61 | CALABRIA | RC | CONDOFURI |
| 62 | CALABRIA | RC | COSOLETO |
| 63 | CALABRIA | RC | FEROLETO DELLA CHIESA |
| 64 | CALABRIA | RC | FERRUZZANO |
| 65 | CALABRIA | RC | FIUMARA |
| 66 | CALABRIA | RC | GERACE |
| 67 | CALABRIA | RC | GIOIA TAURO |
| 68 | CALABRIA | RC | GIOIOSA IONICA |
| 69 | CALABRIA | RC | LAGANADI |
| 70 | CALABRIA | RC | LOCRI |
| 71 | CALABRIA | RC | MARINA DI GIOIOSA IONICA |
| 72 | CALABRIA | RC | MARTONE |
| 73 | CALABRIA | RC | MELITO DI PORTO SALVO |
| 74 | CALABRIA | RC | MONTEBELLO IONICO |
| 75 | CALABRIA | RC | MOTTA SAN GIOVANNI |
| 76 | CALABRIA | RC | OPPIDO MAMERTINA |
| 77 | CALABRIA | RC | PALMI |
| 78 | CALABRIA | RC | PAZZANO(*) |
| 79 | CALABRIA | RC | PLACANICA |
| 80 | CALABRIA | RC | PLATI' |
| 81 | CALABRIA | RC | REGGIO DI CALABRIA |
| 82 | CALABRIA | RC | RIACE |
| 83 | CALABRIA | RC | RIZZICONI |
| 84 | CALABRIA | RC | ROCCAFORTE DEL GRECO |
| 85 | CALABRIA | RC | SAMO |
| 86 | CALABRIA | RC | SAN FERDINANDO |
| 87 | CALABRIA | RC | SAN GIOVANNI DI GERACE |
| 88 | CALABRIA | RC | SAN LORENZO |
| 89 | CALABRIA | RC | SAN LUCA(*) |
| 90 | CALABRIA | RC | SAN PIETRO DI CARIDA' |
| 91 | CALABRIA | RC | SAN PROCOPIO |
| 92 | CALABRIA | RC | SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE |
| 93 | CALABRIA | RC | SANT'AGATA DEL BIANCO |
| 94 | CALABRIA | RC | SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE |
| 95 | CALABRIA | RC | SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE |
| 96 | CALABRIA | RC | SANT'ILARIO DELLO IONIO |
| 97 | CALABRIA | RC | SCIDO |
| 98 | CALABRIA | RC | SCILLA |
| 99 | CALABRIA | RC | SEMINARA |
| 100 | CALABRIA | RC | SIDERNO |
| 101 | CALABRIA | RC | SINOPOLI |
| 102 | CALABRIA | RC | STAITI |
| 103 | CALABRIA | RC | TERRANOVA SAPPO MINULIO |
| 104 | CALABRIA | RC | VARAPODIO |
| 105 | CALABRIA | VV | DINAMI |
| 106 | CALABRIA | VV | FRANCAVILLA ANGITOLA(*) |

(*) comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario
(**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione

Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 225/92 (**)

| N° | Regione | Provincia | Comune |
|---|---|---|---|
| 107 | CALABRIA | VV | MAIERATO |
| 108 | CALABRIA | VV | MONTEROSSO CALABRO |
| 109 | CALABRIA | VV | NICOTERA(*) |
| 110 | CALABRIA | VV | TROPEA |
| 111 | CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA(*) |
| 112 | CAMPANIA | AV | LACEDONIA |
| 113 | MOLISE | IS | PIETRABBONDANTE |
| 114 | PUGLIA | BA | CANOSA DI PUGLIA(*) |
| 115 | PUGLIA | BA | CASSANO DELLE MURGE(*) |
| 116 | PUGLIA | BA | NOCI(*) |
| 117 | PUGLIA | BA | PALO DEL COLLE(*) |
| 118 | PUGLIA | BA | RUTIGLIANO(*) |
| 119 | PUGLIA | BA | RUVO DI PUGLIA(*) |
| 120 | PUGLIA | BA | SPINAZZOLA(*) |
| 121 | PUGLIA | BR | CAROVIGNO(*) |
| 122 | PUGLIA | BR | CELLINO SAN MARCO(*) |
| 123 | PUGLIA | BR | CISTERNINO(*) |
| 124 | PUGLIA | BR | FASANO(*) |
| 125 | PUGLIA | BR | LATIANO(*) |
| 126 | PUGLIA | BR | OSTUNI(*) |
| 127 | PUGLIA | BR | SAN DONACI(*) |
| 128 | PUGLIA | BR | SAN PANCRAZIO SALENTINO(*) |
| 129 | PUGLIA | BR | SAN PIETRO VERNOTICO(*) |
| 130 | PUGLIA | BR | TORCHIAROLO(*) |
| 131 | PUGLIA | BR | VILLA CASTELLI(*) |
| 132 | PUGLIA | FG | CANDELA(*) |
| 133 | PUGLIA | FG | CARLANTINO(*) |
| 134 | PUGLIA | FG | CASALNUOVO MONTEROTARO(*) |
| 135 | PUGLIA | FG | CASALVECCHIO DI PUGLIA(*) |
| 136 | PUGLIA | FG | CELENZA VALFORTORE(*) |
| 137 | PUGLIA | FG | FOGGIA(*) |
| 138 | PUGLIA | FG | ISCHITELLA(*) |
| 139 | PUGLIA | FG | MONTE SANT'ANGELO(*) |
| 140 | PUGLIA | FG | ORSARA DI PUGLIA(*) |
| 141 | PUGLIA | FG | RODI GARGANICO(*) |
| 142 | PUGLIA | FG | SAN MARCO IN LAMIS(*) |
| 143 | PUGLIA | FG | SAN MARCO LA CATOLA(*) |
| 144 | PUGLIA | FG | SANT'AGATA DI PUGLIA(*) |
| 145 | PUGLIA | FG | STORNARELLA(*) |
| 146 | PUGLIA | FG | VICO DEL GARGANO(*) |
| 147 | PUGLIA | LE | CALIMERA(*) |
| 148 | PUGLIA | LE | CAMPI SALENTINA(*) |
| 149 | PUGLIA | LE | CARMIANO(*) |
| 150 | PUGLIA | LE | CASTRO(LE)(*) |
| 151 | PUGLIA | LE | CAVALLINO(*) |
| 152 | PUGLIA | LE | COPERTINO(*) |
| 153 | PUGLIA | LE | DISO(*) |
| 154 | PUGLIA | LE | GALATINA(*) |
| 155 | PUGLIA | LE | GUAGNANO(*) |
| 156 | PUGLIA | LE | LEVERANO(*) |
| 157 | PUGLIA | LE | NARDO'(*) |
| 158 | PUGLIA | LE | PORTO CESAREO(*) |
| 159 | PUGLIA | LE | PRESICCE(*) |

(*) comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario

(**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione

Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 225/92 (**)

| N° | Regione | Provincia | Comune |
|---|---|---|---|
| 160 | PUGLIA | LE | SALICE SALENTINO(*) |
| 161 | PUGLIA | LE | SOLETO(*) |
| 162 | PUGLIA | LE | SQUINZANO(*) |
| 163 | PUGLIA | LE | SURBO(*) |
| 164 | PUGLIA | LE | TUGLIE(*) |
| 165 | PUGLIA | LE | UGENTO(*) |
| 166 | PUGLIA | LE | VEGLIE(*) |
| 167 | SARDEGNA | CA | DECIMOMANNU |
| 168 | SARDEGNA | CA | UTA |
| 169 | SARDEGNA | CA | VALLERMOSA |
| 170 | SICILIA | CL | BUTERA |
| 171 | SICILIA | CT | ADRANO |
| 172 | SICILIA | CT | NICOLOSI |
| 173 | SICILIA | CT | PEDARA |
| 174 | SICILIA | CT | ZAFFERANA ETNEA |
| 175 | SICILIA | EN | CERAMI |
| 176 | SICILIA | ME | SCALETTA ZANCLEA |
| 177 | SICILIA | ME | TORRENOVA |
| 178 | TOSCANA | GR | GAVORRANO |
| 179 | TOSCANA | LI | CAMPO NELL'ELBA |
| 180 | TOSCANA | LI | MARCIANA |
| 181 | TOSCANA | LU | FORTE DEI MARMI |
| 182 | TOSCANA | SI | CETONA |
| 183 | UMBRIA | PG | COSTACCIARO |
| 184 | UMBRIA | PG | GUALDO TADINO |
| 185 | UMBRIA | PG | NOCERA UMBRA |
| 186 | UMBRIA | PG | PIETRALUNGA |
| 187 | VENETO | BL | LOZZO DI CADORE |
| 188 | VENETO | BL | SELVA DI CADORE |
| 189 | VENETO | VE | SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO |
| | | | TOTALE 189 |

NOTA 1: I Comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell' ordinanza di Protezione Civile n.2787 del 21.5.98

NOTA 2: nei 12 Comuni della regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano Straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione

(*) comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario
(**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione

# TABELLA B

Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nell'ambito dei Piani Straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. 180/98

| N° | Regione | Provincia | Comune |
|---|---|---|---|
| 1 | BASILICATA | PZ | RIONERO IN VULTURE |
| 2 | CALABRIA | CS | ACQUAFORMOSA |
| 3 | CALABRIA | CS | AIELLO CALABRO |
| 4 | CALABRIA | CS | ALESSANDRIA DEL CARRETTO |
| 5 | CALABRIA | CS | APRIGLIANO |
| 6 | CALABRIA | CS | BOCCHIGLIERO |
| 7 | CALABRIA | CS | CALOVETO |
| 8 | CALABRIA | CS | CANNA |
| 9 | CALABRIA | CS | CARIATI |
| 10 | CALABRIA | CS | CASSANO ALLO IONIO |
| 11 | CALABRIA | CS | CASTROVILLARI |
| 12 | CALABRIA | CS | CORIGLIANO CALABRO |
| 13 | CALABRIA | CS | LUNGRO |
| 14 | CALABRIA | CS | MALVITO |
| 15 | CALABRIA | CS | MORMANNO |
| 16 | CALABRIA | CS | ORIOLO |
| 17 | CALABRIA | CS | PAPASIDERO |
| 18 | CALABRIA | CS | ROSSANO |
| 19 | CALABRIA | CS | ROTA GRECA |
| 20 | CALABRIA | CS | SAN BENEDETTO ULLANO |
| 21 | CALABRIA | CS | SAN LORENZO BELLIZZI |
| 22 | CALABRIA | CS | SAN PIETRO IN GUARANO |
| 23 | CALABRIA | CS | VERBICARO |
| 24 | CALABRIA | CZ | BORGIA |
| 25 | CALABRIA | CZ | CARDINALE |
| 26 | CALABRIA | CZ | CATANZARO |
| 27 | CALABRIA | CZ | CHIARAVALLE CENTRALE |
| 28 | CALABRIA | CZ | CONFLENTI |
| 29 | CALABRIA | CZ | GIMIGLIANO |
| 30 | CALABRIA | KR | PETILIA POLICASTRO |
| 31 | CALABRIA | KR | SANTA SEVERINA |
| 32 | CALABRIA | RC | BOVA |
| 33 | CALABRIA | VV | DRAPIA |
| 34 | CALABRIA | VV | POLIA |
| 35 | CAMPANIA | AV | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI |
| 36 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | BUIA |
| 37 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | CASSACCO |
| 38 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | CASTIONS DI STRADA |
| 39 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | COLLOREDO DI MONTE ALBANO |
| 40 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | LESTIZZA |
| 41 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | MAGNANO IN RIVIERA |
| 42 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | MARTIGNACCO |
| 43 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | MONTENARS |
| 44 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | MORTEGLIANO |
| 45 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | MORUZZO |
| 46 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | MUZZANA DEL TURGNANO |
| 47 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | PAGNACCO |
| 48 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | REANA DEL ROIALE |
| 49 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TARCENTO |
| 50 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TAVAGNACCO |
| 51 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TREPPO GRANDE |
| 52 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TRICESIMO |

Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nell'ambito dei Piani Straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. 180/98

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | UDINE |
| 54 | PIEMONTE | VB | DOMODOSSOLA |
| 55 | PIEMONTE | VC | BURONZO |
| 56 | PIEMONTE | VC | VERCELLI |
| 57 | PUGLIA | BA | BARLETTA |
| 58 | PUGLIA | BA | CAPURSO |
| 59 | PUGLIA | BA | MOLFETTA |
| 60 | PUGLIA | BA | TRIGGIANO |
| 61 | PUGLIA | BA | VALENZANO |
| 62 | PUGLIA | BR | SAN MICHELE SALENTINO |
| 63 | PUGLIA | FG | ACCADIA |
| 64 | PUGLIA | FG | ALBERONA |
| 65 | PUGLIA | FG | APRICENA |
| 66 | PUGLIA | FG | ASCOLI SATRIANO |
| 67 | PUGLIA | FG | BICCARI |
| 68 | PUGLIA | FG | BOVINO |
| 69 | PUGLIA | FG | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE |
| 70 | PUGLIA | FG | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA |
| 71 | PUGLIA | FG | CELLE DI SAN VITO |
| 72 | PUGLIA | FG | CHIEUTI |
| 73 | PUGLIA | FG | PIETRAMONTECORVINO |
| 74 | PUGLIA | FG | ROSETO VALFORTORE |
| 75 | PUGLIA | FG | SERRACAPRIOLA |
| 76 | PUGLIA | LE | ALEZIO |
| 77 | PUGLIA | LE | ANDRANO |
| 78 | PUGLIA | LE | BOTRUGNO |
| 79 | PUGLIA | LE | CASTRIGNANO DEL CAPO |
| 80 | PUGLIA | LE | MARTANO |
| 81 | PUGLIA | LE | MELENDUGNO |
| 82 | PUGLIA | LE | MELISSANO |
| 83 | PUGLIA | LE | MIGGIANO |
| 84 | PUGLIA | LE | MINERVINO DI LECCE |
| 85 | PUGLIA | LE | MORCIANO DI LEUCA |
| 86 | PUGLIA | LE | OTRANTO |
| 87 | PUGLIA | LE | SAN PIETRO IN LAMA |
| 88 | PUGLIA | LE | SANTA CESAREA TERME |
| 89 | PUGLIA | LE | SCORRANO |
| 90 | PUGLIA | LE | TIGGIANO |
| 91 | SICILIA | ME | LIPARI |
| 92 | SICILIA | ME | MALFA |
| 93 | VALLE D'AOSTA | AO | MORGEX |
| 94 | VENETO | BL | AGORDO |
| 95 | VENETO | BL | ALLEGHE |
| 96 | VENETO | BL | BELLUNO |
| 97 | VENETO | BL | LA VALLE AGORDINA |
| 98 | VENETO | BL | LIVINALLONGO DEL COL DI LANA |
| 99 | VENETO | BL | ROCCA PIETORE |
| 100 | VENETO | BL | SEDICO |
| 101 | VENETO | BL | SOSPIROLO |
| | | | TOTALE 101 |

NOTA: nei 33 Comuni della regione Calabria le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione

00G0330

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 luglio 2000, n. **280**.

**Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289, concernente l'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994.**

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la decisione 94/942/PESC, Politica estera di sicurezza comunitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 367 del 31 dicembre 1994, che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;

Vista la decisione 1999/193/PESC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 73 del 19 marzo 1999;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994;

Visto, in particolare, l'articolo 45, comma 3, secondo cui la concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del citato regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289, concernente «Regolamento recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994»;

Considerato che nell'ambito delle intese internazionali per il controllo dei beni duali si sono avute adesioni da parte di nuovi Paesi e ritenuto di dover aggiornare gli allegati al decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 2000, n. 74/2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 45693 del 30 maggio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati 1, 2 e 3 del decreto 12 giugno 1998, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 1998, n. 192, concernente il regime di autorizzazione generale, sono sostituiti dagli allegati 1, 2, e 3 al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Ministro:* LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000*
*Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 111*

---

ALLEGATO 1

LISTA DELLE DESTINAZIONI VERSO LE QUALI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ESPORTAZIONI CON AUTORIZZAZIONE GENERALE.

Argentina;

Australia;

Bulgaria (*);

Canada;

Corea del Sud;

Federazione Russa (*);

Giappone;

Norvegia;

Nuova Zelanda;

Polonia;

Repubblica Ceca;

Repubblica Slovacca;

Romania;

Svizzera;

Turchia (*);

U.S.A;

Ucraina (*);

Ungheria.

(*) Con le limitazioni indicate nell'allegato 2.

Allegato 2

**Lista di prodotti Wassenaar non sovrapposti ad altri regimi di controllo all'esportazione non compresi nell'elenco dei prodotti sensibili e non comprendenti software e tecnologie di sviluppo o produzione**

| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 parte1 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A001 | 2A001 | 3A001.a.3 | 4A002 | 5A001.a | 6A004.a | 7A007 | 8A001.a | 9A002 | |
| 1A003 | 2B001.e | 3A001.a.4 | | 5A001.b.1 | 6A004.b | | 8A001.e | 9A003 | |
| 1A004 | 2B005 | 3A001.a.6 | 4A004 | 5A001.b.2 | 6A005.a.1.a | | 8A001.f | 9A006.a | |
| 1A005 | 2B006.c | 3A001.a.7 | 4D001 (***) | 5A001.b.5 | 6A005.a.1.b | | 8A001.g | 9A006.b | |
| 1B001.f | 2B007.a | | 4E001 (***) | 5A001.c | 6A005.a.1.d | | 8A001.h | 9A006.c | |
| 1B003 | 2B007.d | 3A001.a.9 | | 5A001.d | 6A005.a.2.b | | 8A001.i | 9A006.f | |
| 1C002.a.1 | 2B008 | 3A001.a.10 | | 5B001 (*) | 6A005.a.2.c | | 8A002.a | 9A006.h | |
| 1C002.a.2.a | 2B350 (****) | 3A001.a.11 | | 5D001 (***) | 6A005.a.2.d | | 8A002.c | 9B001.a | |
| 1C002.a.2.b | 2B351 (****) | 3A001.a.12 | | 5E001 (***) | 6A005.a.3 | | 8A002.d | 9B001.c | |
| 1C002.a.2.c | 2D001 (***) | 3A001.b | | | 6A005.a.4 | | 8A002.e | 9B001.d | |
| 1C002.b | | 3A001.c | | | 6A005.a.5 | | 8A002.f | 9B002 | |
| 1C002.c | | 3A001.d | | | 6A005.a.6 | | 8A002.g | 9B003 | |
| 1C003 | | 3A001.e.1 | | | 6A005.a.7 | | 8A002.i | 9B004 | |
| 1C004 | | 3A001.f | | | 6A005.b | | 8A002.k | 9B007 | |
| 1C005 | | 3A002.a | | | 6A005.c.1.a | | 8A002.l | 9B008 | |
| 1C006 | | 3A002.b | | | 6A005.c.1.c | | 8A002.m | 9B009 | |
| 1C008 | | 3A002.c | | | 6A005.c.2.a | | 8A002.n | | |
| 1C009 | | 3A002.d | | | 6A005.c.2.b.1 | | 8A002.o.1 | | |
| 1C350 (****) | | 3A002.e | | | 6A005.c.2.b.3 | | 8A002.o.2 | | |
| 1C450 (****) | | 3A002.f | | | 6A005.c.2.b.4 | | 8A002.q | | |
| 1D001 (***) | | 3B001.a.1 | | | 6A005.c.2.c.1 | | 8B001 | | |
| | | 3B001.a.3 | | | 6A005.c.2.c.3 | | 8C001 | | |
| | | 3B001.b | | | 6A005.c.2.c.4 | | 8D001 (***) | | |
| | | 3B001.c | | | 6A005.d | | | | |
| | | 3B001.d | | | 6A005.e | | | | |
| | | 3B001.e | | | 6A005.f | | | | |

| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 parte1 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3B001.f | | | 6A006.a | | | | |
| | | 3B001.g | | | 6A006.b | | | | |
| | | 3B001.h | | | 6A006.c | | | | |
| | | 3B002 | | | 6A006.d | | | | |
| | | 3C001 | | | 6A006.e | | | | |
| | | 3C002 | | | 6A006.f | | | | |
| | | 3C003 | | | 6A007.a | | | | |
| | | 3C004 | | | 6B004 | | | | |
| | | 3D002 (***) | | | 6B007 | | | | |
| | | | | | 6C002 | | | | |
| | | | | | 6C004 | | | | |
| | | | | | 6C005 | | | | |
| | | | | | | | | | |

(*) Limitatamente alle apparecchiature specificate nella corrispondente categoria del presente elenco.
(**) Limitatamente ad una PTC fino a 4.000 Mopt/s
(***) Limitatamente all'utilizzazione delle apparecchiature specificate nelle corrispondenti categorie del presente elenco
(****) Escluse le seguenti destinazioni: Bulgaria, Federazione russa, Turchia, Ucraina.

ALLEGATO 3

STAMPIGLIATURA DA APPORRE SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO CHE ACCOMPAGNANO I BENI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 NON CONTRASSEGNATI DAL QUADRUPLO ASTERISCO:

«La merce oggetto della presente operazione è esportata con autorizzazione generale che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Federazione Russa, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, U.S.A. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali».

Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni di cui all'allegato 2 contrassegnati dal quadruplo asterisco:

«La merce oggetto della presente operazione è esportata con autorizzazione generale che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Corea del Sud, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Svizzera, Ungheria, U.S.A. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali».

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le fonti CEE vengono forniti di estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— Il regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1994, L. 367/1.

— La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/193/PESC del 9 marzo 1999 che modifica la decisione 94/942/PESC, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 marzo 1999, L. 73.

— La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942 PESC del 19 dicembre 1994, reca azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1994, L. 367/8.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994.

Il comma 3 dell'art. 45 della suddetta legge così recita:

«3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero».

— L'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 così recita:

«Art. 6. — 1. Per ogni operazione di esportazione soggetta al presente regolamento è richiesta un'autorizzazione specifica. Tuttavia gli Stati membri possono concedere le agevolazioni di formalità semplificate come previsto ai punti seguenti:

*a)* un'autorizzazione generale per un bene o una categoria di beni a duplice uso, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II della decisione 94/942/PESC;

*b)* un'autorizzazione globale ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di beni a duplice uso, valida per le esportazioni dirette ad una o più destinazioni specifiche;

*c)* procedure semplificate nel caso in cui uno Stato membro richieda un'autorizzazione in forza dell'art. 5.

2. Se del caso, un'autorizzazione d'esportazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le autorità competenti di uno Stato membro possono, in particolare, richiedere una dichiarazione sull'utilizzazione finale e imporre altre condizioni riguardanti l'utilizzazione finale c/o la riesportazione dei beni.

3. L'autorizzazione di esportazione è valida nell'insieme delle Comunità».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione 94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 aprile 1997, n. 77.

— Il decreto ministeriale del 12 giugno 1998, n. 289, recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 1998, n. 192.

— La legge 28 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 dell'art. 17 della suddetta legge, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza, di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

**00G0317**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000.

**Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

Tenuto conto che nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta i compiti in materia di invalidi civili sono stati trasferiti rispettivamente alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione in attuazione della legge provinciale di Trento 12 settembre 1994, n. 4, della legge provinciale di Bolzano del 21 agosto 1978, n. 46, e del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320;

Considerato che ai sensi del comma 1 del citato art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la funzione di erogazione dei trattamenti economici spettanti agli invalidi civili è stata trasferita, con decorrenza 3 settembre 1998, ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'I.N.P.S.;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni alle stesse conferite è determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, nel prevedere il passaggio delle risorse umane e strumentali relative alle funzioni trasferite e la contestuale soppressione o il ridimensionamento delle strutture già competenti in materia, fa esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica;

Visto l'accordo, in data 22 aprile 1999, tra Governo e regioni promossi, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto in particolare il punto 4 del citato accordo nel quale si stabilisce, altresì, «che i criteri suddetti saranno applicati al complesso delle funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e contestualmente al conferimento delle risorse a tutti gli enti interessati per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie estranee all'art. 117 della Costituzione e condizionando l'effettivo trasferimento contemporaneo e contestuale delle risorse a tutti gli enti interessati all'adozione della legge regionale o, in sua assenza del decreto legislativo sostitutivo di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali, per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie previste dall'art. 117 della Costituzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997;

Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito operativo*

1. Il presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili conferite ai sensi dell'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

*Trattamenti economici a favore degli invalidi civili*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 1. La tipologia delle prestazioni

economiche erogata agli invalidi civili ed alle categorie assimilate è indicata nell'unita tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto.

2. In conseguenza di quanto stabilito al comma 1, le commissioni mediche A.S.L. di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, e successive modificazioni, nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciuta diano diritto a provvidenze economiche a favore di minorati civili, trasmettono d'ufficio copia dell'istanza di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario alla regione territorialmente competente o agli enti della stessa indicati.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 1, e dell'art. 132, comma 1, lettera *g),* del decreto legislativo n. 112 del 1998 resta attribuita all'apposito fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti in attuazione dell'art. 130, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

4. A norma dell'art. 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse e all'I.N.P.S. negli altri casi anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti la predetta data del 3 settembre 1998.

Art. 3.

*Trasferimento di risorse finanziarie strumentali e organizzative*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, per spese di funzionamento sono quantificate in lire 4.200 milioni, come risultante dall'unita tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni secondo le modalità di cui all'art. 4.

3. Sono ricomprese tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti.

4. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento è trasmessa, a cura delle prefetture, alla regione territorialmente competente con appositi elenchi nominativi.

Art. 4.

*Trasferimento di risorse umane*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 il personale da trasferire alle regioni appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno è determinato in cinquecentocinquantasette unità come specificato nella tabella 3 allegata al presente decreto, con la conseguente riduzione della pianta organica ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art. 5.

*Regioni a statuto speciale*

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le risorse finanziarie di cui alla tabella 2, da trasferire alle regioni, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei

criteri fissati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro dell'interno.

3. Ai fini dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono ridotti di pari importo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione sulla base dei criteri di cui al presente articolo, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Art. 7.

*Forme di collaborazione*

1. Su richiesta delle regioni e sulla base degli accordi di cui al comma 2 il Ministero dell'interno presta attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili del settore delle prefetture, già competente alla trattazione della materia, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

2. L'oggetto, i contenuti e la durata dell'attività di collaborazione tra il Ministero dell'interno e le regioni sono stabiliti mediante accordi definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza Stato-regioni. Nel rispetto di quanto definito nei predetti accordi, possono, altresì, essere stipulati ulteriori accordi tra regioni e prefetture per disciplinare le modalità di collaborazione di cui al comma 1, nonché la successione delle regioni nei contratti di locazione di immobili utilizzati dalle prefetture, in via esclusiva, per gli uffici già adibiti all'espletamento delle funzioni conferite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

TABELLA 1

PRESTAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI

*Invalidi civili*

| | |
|---|---|
| Legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni | — Assegno mensile |
| Legge 11 febbraio 1980, n. 18 | — Pensione di inabilità |
| Legge 21 novembre 1988, n. 508 | — Indennità di accompagnamento |
| Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 | — Indennità mensile di frequenza |
| Legge 11 ottobre 1990, n. 289 | |

*Sordomuti*

| | |
|---|---|
| Legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni | — Pensione |
| Legge 21 novembre 1988, n. 508 | — Indennità di comunicazione |
| Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 | |

*Ciechi civili*

| | |
|---|---|
| Legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni | — Pensione ciechi assoluti |
| Legge 10 febbraio 1962, n. 66 | — Pensione ciechi parziali (ventesimisti) |
| Legge 28 marzo 1968, n. 406 | — Indennità di accompagnamento ciechi assoluti |
| Legge 21 novembre 1988, n. 508 | — Indennità speciale per ciechi parziali (ventesimisti) |
| | — Assegno mensile a vita ciechi parziali decimisti (assegno abrogato) |

TABELLA 2

| Capitoli bilancio | Tipologia di spesa | Stanziamento 1999 (lire) | Quota da trasferire (lire) |
|---|---|---|---|
| Cap. 1097 | Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti | 12.000.000.000 | 257.000.000 |
| Cap. 1098 | Spese d'ufficio per il funzionamento degli organi periferici dell'Amministrazione | 24.850.565.000 | 659.000.000 |
| Cap. 1099 | Spese postali - spese di notifica | 57.000.000.000 | 1.474.000.000 |
| Cap. 1117 | Spese pagamento canoni utenze | 4.940.000.000 | 130.000.000 |
| Cap. 1096 | Spese per fitto locali | 95.600.000.000 | 600.000.000 |
| Cap. 1116 | Spese per acquisto mobilio, ecc. | 23.895.000.000 | 834.000.000 |
| Cap. 1101 | Spese per la gestione ecc., di apparecchiature elettroniche | 9.295.000.000 | 246.000.000 |
| | TOTALE . . . | 227.580.565.000 | 4.200.000.000 |

TABELLA 3

REGIONI A STATUTO ORDINARIO E REGIONI A STATUTO SPECIALE (FRIULI-VENEZIA GIULIA - SARDEGNA - SICILIA).

| | | |
|---|---|---|
| IX | qualifica funzionale | 2 |
| VIII | qualifica funzionale | 6 |
| VII | qualifica funzionale | 118 |
| VI | qualifica funzionale | 71 |
| V | qualifica funzionale | 260 |
| IV | qualifica funzionale | 40 |
| III | qualifica funzionale | 60 |
| II | qualifica funzionale | 0 |
| | TOTALE . . . | 557 |

TABELLA 4

| Ministeri | | | Regioni-autonomie locali | |
|---|---|---|---|---|
| Ex IX | qualifica | C3 | categoria | D (D3) |
| VIII | » | C2 | » | D (D3) |
| VII | » | C1 | » | D (D1) |
| VI | » | B3 | » | C (C1) |
| V | » | B2 | » | B (B3) |
| IV | » | B1 | » | B (B1) |
| III | » | A3 | » | A (A1) |
| II | » | A2 | » | A (A1) |

**00A13031**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2000.

**Individuazione delle attività lavorative non consentite ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474;

Visto l'art. 98 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare compreso anche quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 58 del precitato decreto, recante norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato la preesistente disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale ha, tra l'altro, aggiunto il comma 58-*bis* all'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — 18 luglio 1997, n. 6/1997;

Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che, ai sensi della citata normativa, occorre che le amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti isti-

tuzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 ed in particolare l'art. 1, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione dei Monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto e alle lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le attività lavorative che in ogni caso non sono consentite ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, sono le seguenti:

1) attività di gestore, coadiutore, rappresentante e dipendente di magazzino vendita di generi di monopolio e/o di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati;

2) attività di gestore, coadiutore, assistente e rappresentante di rivendita generi di monopolio o ricevitoria del lotto;

3) titolare di patentino vendita di generi di monopolio;

4) attività di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza con società di gestione del lotto automatizzato;

5) attività di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza con società produttrici, importatrici o distributrici di tabacchi lavorati;

6) attività di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza con soggetti concessionari per la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali;

7) attività di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza con associazioni sindacali di categoria dei gestori dei magazzini vendita, di titolari di depositi fiscali tabacchi lavorati, di rivenditori generi di monopolio, di ricevitori lotto o di distributori lotterie nazionali o con enti consortili costituiti tra soggetti appartenenti alle categorie succitate;

8) attività di lavoro autonomo o subordinato nonché rapporti di consulenza e/o collaborazione presso o per conto di imprese e ditte che a qualsiasi titolo abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

I competenti uffici dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche clausole, concernenti i divieti contemplati dall'articolo precedente.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilità descritte nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

*Il Ministro delle finanze*
DEL TURCO

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

**00A13066**

---

DECRETO 21 settembre 2000.

**Approvazione delle convenzioni per l'affidamento dei servizi di ritiro valori e di intermediazione per il pagamento di somme con modalità elettroniche degli uffici del territorio di Milano, Lodi e Sondrio.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, che prevede la soppressione, tra l'altro, dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, con effetto dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere *h)* e *i)* dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che, con decreto ministeriale, sono previste le modalità per l'introduzione di forme di pagamento delle somme dovute allo Stato, alternative al contante;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facoltà, per i soggetti interessati, di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, che prevede la possibilità di convenzioni con istituti di credito per il ritiro, presso gli uffici finanziari, dei fondi delle riscossioni da versare alle tesorerie provinciali dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che con comma 3-*ter* aggiunto all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1998, di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, sono individuati gli uffici autorizzati a riscuotere l'imposta di bollo;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 1995, n. 334, che prevede che le ricevute di conto corrente postale intestate alle sezioni di tesoreria provinciale hanno potere liberatorio, nei confronti degli uffici, ai fini dei conti amministrativi e giudiziali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerata la necessità e la convenienza, ai fini di consentire il pagamento delle somme dovute allo Stato con modalità alternative al contante, di addivenire ad ulteriori convenzioni con le banche in quanto titolari di sub-licenza d'uso del marchio pagobancomat, nonché di affidare ad intermediari il servizio di ritiro valori;

Tenuto conto che in sede locale, prima della stipula delle convenzioni, sono state rispettate le forme dell'evidenza pubblica;

Tenuto conto che le clausole contrattuali delle convenzioni indicate nel prospetto allegato e i relativi costi sono contenuti nei limiti fissati con il citato decreto interministeriale del 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 19 dicembre 1998;

Decreta:

1. Sono approvate con le modalità e la durata in ciascuna di essa indicate, le convenzioni per l'affidamento dei servizi di ritiro valori e di intermediazione per il pagamento di somme con modalità elettroniche degli uffici del territorio di Milano, Lodi e Sondrio, secondo gli importi indicati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto.

2. La spesa delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente ai servizi di intermediazione nel pagamento di somme con modalità elettroniche è quantificata in L. 29.500.000, in ragione d'anno e la stessa viene impegnata a carico del capitolo 3890 — unità previsionale di base 5.1.1.0 — funzionamento — dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000 e sulle corrispondenti unità previsionali per l'ulteriore triennio.

3. La spesa complessiva delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente ai servizi di prelievo e versamento delle somme alla competente tesoreria provinciale dello Stato e/o alla cassa regionale, è quantificata in L. 78.500.000, in ragione d'anno e la stessa viene impegnata a carico del capitolo 3851 — unità previsionale di base 5.1.1.0 - funzionamento — dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 2000 e sulle corrispondenti unità previsionali per il triennio successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

*Il direttore generale del Dipartimento del territorio*
PICARDI

*Il Ragioniere generale dello Stato*
MONORCHIO

ALLEGATO

MINISTERO DELLE FINANZE
*Dipartimento del territorio direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione*
SERV. III - DIV. VIII

| Ufficio | Banca | Spesa servizio ritiro valori | Spesa servizio P.O.S. |
|---|---|---|---|
| Ufficio del territorio di Milano | Banca Popolare di Sondrio S.p.a. | 35.000.000 | 14.000.000 |
| Ufficio del territorio di Lodi | Banca Popolare di Sondrio S.p.a. | 35.000.000 | 4.000.000 |
| Ufficio del territorio di Sondrio | Banca Popolare di Sondrio S.p.a. | 8.500.000 | 11.500.000 |
| | TOTALI . . . | 78.500.000 | 29.500.000 |

**00A13032**

DECRETO 21 settembre 2000.

**Approvazione delle convenzioni per l'affidamento dei servizi di ritiro valori e di intermediazione per il pagamento di somme con modalità elettroniche degli uffici del territorio di Torino, Bergamo, Como, Cremona, Varese, Reggio Emilia, Piacenza, Macerata, Pesaro, Forlì, Rimini, Siena, Prato, Pescara, Chieti, Campobasso, L'Aquila, Salerno e in nove uffici del territorio della Direzione compartimentale del territorio della Sicilia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, che prevede la soppressione, tra l'altro, dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, con effetto dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere *h*) e *i*) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che, con decreto ministeriale, sono previste le modalità per l'introduzione di forme di pagamento delle somme dovute allo Stato, alternative al contante;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che prevede la facoltà, per i soggetti interessati, di effettuare anche in euro i pagamenti delle somme dovute allo Stato;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, che prevede la possibilità di convenzioni con istituti di credito per il ritiro, presso gli uffici finanziari, dei fondi delle riscossioni da versare alle tesorerie provinciali dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che con comma 3-*ter* aggiunto all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1998, di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede che con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, sono individuati gli uffici autorizzati a riscuotere l'imposta di bollo;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 aprile 1995, n. 334, che prevede che le ricevute di conto corrente postale intestate alle sezioni di tesoreria provinciale hanno potere liberatorio, nei confronti degli uffici, ai fini dei conti amministrativi e giudiziali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerata la necessità e la convenienza, ai fini di consentire il pagamento delle somme dovute allo Stato con modalità alternative al contante, di addivenire ad ulteriori convenzioni con le banche in quanto titolari di sub-licenza d'uso del marchio pagobancomat, nonché di affidare ad intermediari il servizio di ritiro valori;

Tenuto conto che in sede locale, prima della stipula delle convenzioni, sono state rispettate le forme dell'evidenza pubblica;

Tenuto conto che le clausole contrattuali delle convenzioni indicate nel prospetto allegato e i relativi costi sono contenuti nei limiti fissati con il citato decreto interministeriale del 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 296 del 19 dicembre 1998;

Decreta:

1. Sono approvate con le modalità e la durata in ciascuna di essa indicate, le convenzioni per l'affidamento dei servizi di ritiro valori e di intermediazione per il pagamento di somme con modalità elettroniche degli uffici del territorio di cui all'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto.

2. La spesa delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente ai servizi di intermediazione nel pagamento di somme con modalità elettroniche è quantificata in lire 194.265.000, in ragione d'anno e la stessa viene impegnata a carico del capitolo 3890 - unità previsionale di base 5.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000 e sulle corrispondenti unità previsionali per l'ulteriore triennio.

3. La spesa complessiva delle convenzioni di cui al comma 1, relativamente ai servizi di prelievo e versamento delle somme alla competente tesoreria provinciale dello Stato e/o alla cassa regionale, è quantificata in L. 867.205.000, in ragione d'anno e la stessa viene impegnata a carico del capitolo 3851 - unità previsionale di base 5.1.1.0 - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 2000 e sulle corrispondenti unità previsionali per il triennio successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

*Il direttore generale*
*del Dipartimento del territorio*
PICARDI

*Il Ragioniere generale dello Stato*
MONORCHIO

ALLEGATO

MINISTERO DELLE FINANZE

*Dipartimento del territorio direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione*

SERV. III - DIV. VIII

| Ufficio | Banca | Spesa servizio ritiro valori | Spesa servizio P.O.S. |
|---|---|---|---|
| Ufficio del territorio di Torino | Banca popolare di Novara | 39.425.000 | 39.765.000 |
| Ufficio del territorio di Bergamo | Banca popolare di Sondrio S.p.a. | 23.000.000 | 4.000.000 |
| Ufficio del territorio di Como | Banca popolare di Sondrio S.p.a. | 38.500.000 | 8.000.000 |
| Ufficio del territorio di Cremona | Banca popolare di Sondrio S.p.a. | 38.500.000 | 11.000.000 |
| Ufficio del territorio di Varese | Banca popolare di Sondrio S.p.a. | 20.000.000 | 16.000.000 |
| Ufficio del territorio di Reggio Emilia | Banca nazionale del lavoro S.p.a. | 25.000.000 | 9.000.000 |
| Ufficio del territorio di Piacenza | Banca nazionale del lavoro S.p.a. | 42.280.000 | 5.000.000 |
| Ufficio del territorio di Macerata | Banca nazionale Agricoltura S.p.a. | 37.500.000 | 4.000.000 |
| Ufficio del territorio di Pesaro | Banca nazionale del lavoro S.p.a. | 26.000.000 | 9.000.000 |
| Ufficio del territorio di Forlì | Banca nazionale del lavoro S.p.a. | 28.000.000 | 7.500.000 |
| Ufficio del territorio di Rimini | Banca nazionale del lavoro S.p.a. | 25.000.000 | 4.000.000 |
| Ufficio del territorio di Siena | Banca di credito cooperativo Sovicille C.R.A.S. | 34.000.000 | 21.000.000 |
| Ufficio del territorio di Prato | Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.C.R.L. | 26.000.000 | 3.000.000 |
| Ufficio del territorio di Pescara | Banca popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. | 19.000.000 | 9.000.000 |
| Ufficio del territorio di Chieti | Banca popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. | 19.000.000 | 9.000.000 |
| Ufficio del territorio di Campobasso | Banca popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. | 19.000.000 | 9.000.000 |
| Ufficio del territorio di L'Aquila | Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila S.p.a. | 37.500.000 | 16.000.000 |
| Ufficio del territorio di Salerno | Banca nazionale del lavoro S.p.a. | 37.500.000 | 10.000.000 |
| Uffici del territorio della direzione compartimentale del territorio della Sicilia - unico contratto (per nove provincie) | Banco di Sicilia S.p.a. | 332.000.000 | |
| | Totali . . . | 867.205.000 | 194.265.000 |

**00A13033**

---

DECRETO 25 settembre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1998/11772, del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il telex del 12 settembre 2000, con il quale l'ufficio A.C.I. - P.R.A. di Catanzaro ha comunicato la chiusura dell'ufficio nella giornata del 13 settembre 2000, a causa del lutto cittadino proclamato dalla città di Catanzaro, giusta autorizzazione del 14 settembre 2000 della Procura generale della Repubblica di Catanzaro;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilisico di Catanzaro per il giorno 13 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 25 settembre 2000

*Il direttore regionale:* SACCONE

**00A12967**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 settembre 2000.

**Scioglimento di cinque società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui

risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale per le cooperative del 14 giugno 2000, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1911, del 7 agosto 2000;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative.

1) società cooperativa mista «La Fiduciaria p.s.c.» a r.l., con sede nel comune di Peschici, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia in data 19 aprile 1996, repertorio n. 4625, tribunale di Lucera, r.s./i. n. 516077, Busc 4660/279952;

2) società cooperativa agricola «San Francesco 82» a r.l., con sede nel comune di Orta Nova, costituita per rogito notaio Luigi Solimene in data 22 aprile 1982, repertorio n. 891, tribunale di Foggia, r.s./i. n. 5641, Busc 2664/191004;

3) società cooperativa agricola «Terra Nova» a r.l., con sede nel Comune di Ischitella, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile in data 3 agosto 1979, repertorio n. 3818, tribunale di Lucera, r.s./i. n. 909, Busc 2139/171421;

4) società cooperativa trasporto «La Capitanata autotrasporti Foggia» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobile in data 17 gennaio 1973, repertorio n. 263388, tribunale di Foggia, r.s./i. n. 2850, Busc 1308/123881;

5) società cooperativa trasporto «S. Michele» a r.l., con sede nel comune di Monte Sant'Angelo, costituita per rogito notaio Matteo Gatta in data 12 agosto 1973, repertorio n. 75898, tribunale di Foggia, r.s./i. n. 2995, Busc 1406/129560.

Foggia, 11 settembre 2000

*Il dirigente:* PISTILLO

**00A12965**

---

DECRETO 11 settembre 2000.

**Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 de 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa edilizia «La Capannina» a r.l., con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 30 agosto 1968 repertorio n. 1793, tribunale di Foggia, r.s./i. 2336, posizione Busc 1087/108426;

società cooperativa edilizia «Casteldrione» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 22 marzo 1985, repertorio n. 3264, tribunale di Foggia, r.s./i. 7206, posizione Busc 3140/211102;

società cooperativa edilizia «Orsa Minore» a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 24 maggio 1993, repertorio n. 19964, tribunale di Foggia, r.s./i. 12510, posizione Busc 4383/263553.

Foggia, 11 settembre 2000

*Il dirigente:* PISTILLO

**00A12966**

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 2000.

**Autorizzazione al CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, di estensione al CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) dei compiti previsti dai decreti ministeriali 1º marzo 1983 e 19 giugno 1990, quale organismo autorizzato a espletare in via provvisoria le procedure per la valutazione di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;

Vista l'istanza del 16 dicembre 1999, protocollo n. 759559, con la quale il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. con sede in via Rubattino, n. 54 - 20134 Milano ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta S.p.a. di Milano è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE:

allegato III (esame CE del tipo);
allegato IV (garanzia della qualità della produzione);
allegato V (verifica di conformità su prodotto);
allegato VI (verifica di conformità al tipo);
allegato VII (garanzia della qualità dei prodotti);
allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);
allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

Art. 3.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, sono a carico del CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) e saranno determinati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 marzo 1999.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

*Il direttore generale*: VISCONTI

**00A13005**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 31 agosto 2000.

**Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità, sottratti all'accesso.**

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Sentiti i dirigenti generali dei servizi dell'Autorità;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi espresso ai sensi dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nella seduta dell'11 maggio 2000.

Delibera

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi dell'Autorità o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2.

Art. 2.

*Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese*

1. Ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministra-

tivi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

*a)* accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

*b)* documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

*c)* rapporti informativi nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;

*d)* documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private dell'impiegato;

*e)* documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari, nonché quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

*f)* documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio per i soggetti diversi dal destinatario del servizio stesso;

*g)* documenti amministrativi riguardanti la c.d. busta paga se dalla stessa si possano desumere informazioni di carattere riservato qualora la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente;

*h)* documenti amministrativi riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o salute limitatamente ai motivi;

*i)* documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

*l)* documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

2. È inoltre esclusa dall'accesso tutta la documentazione d'ufficio, salvo che questa non abbia costituito il necessario ed esclusivo presupposto per azione del potere pubblico; in ogni caso non sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona.

Art. 3

*Documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica*

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

*a)* documenti amministrativi che per la loro connessione con le categorie di cui alla lettera *a),* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da parte di uffici della Autorità;

*b)* documenti amministrativi concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'amministrazione;

*c)* documenti amministrativi relativi al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

*d)* documenti amministrativi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;

*e)* lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali;

*f)* documenti amministrativi che riguardano l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale dei componenti l'Autorità, dei dirigenti e impiegati della Autorità stessa che svolgano incarichi di particolare natura o rilevanza.

Art. 4.

*Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi*

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

*a)* nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli posseduti;

*b)* nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;

*c)* per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.

Art. 5.

*Procedimento di accesso*

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2. L'accesso può altresì, essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

3. Il richiedente, sarà, parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.

4. L'estrazione di copie di documenti è sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi di riproduzione mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio.

Art. 6.

*Pubblicità*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Potranno essere adottate altre forme e modalità di pubblicità, sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente regolamento sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000.

Così deliberato dall'Autorità nell'adunanza del 31 agosto 2000.

*Il presidente:* GARRI

ALLEGATI

DOMANDA DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

All'Ufficio ................................

Il sottoscritto ..................................................................................

nato a ....................... il ....................... residente in ........................

via/piazza ................................................................... c.a.p ..........

chiede di prendere visione dei sottoindicati documenti:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

(indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Data ............................

Firma ...........................

Documento di riconoscimento .........................................................

n. ................................ rilasciato il ....................... da ..................

Il sottoscritto ..................................................................................

responsabile dell'ufficio ..................................................................

autorizza la presa visione di documenti.

Data ...........................

Firma .........................

*Richiesta di copia di documenti amministrativi*

Il sottoscritto ............................................................................

nato/a il ....................... residente in ...............................................

via/piazza ........................................................... c.a.p ...................

tel. n. ................................

Chiede copia dei sottoindicati documenti:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

(indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Data ...........................

Firma ..............................

Documento di riconoscimento .........................................................

n. ....... rilasciato il ...........................................................................

da .....................................................................................................

Riservato all'ufficio

(timbro dell'ufficio)

Il sottoscritto ..................................................................................

responsabile dell'ufficio ..................................................................

autorizza il rilascio.

Data ................

Firma .........................

Riservato all'ufficio

(timbro dell'Ufficio)

**00A13034**

## CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2000.

**Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla rete sentinella per la sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza.**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevedono che, nella sede di questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della sanità l'8 agosto 2000 e pervenuta alla segreteria di questa Conferenza il successivo 28 agosto 2000;

Considerato che il 20 settembre 2000, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato proposte di modifica al testo dello schema di accordo in oggetto accolte dal rappresentante del Ministero della sanità;

Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 21 settembre 2000, integrata dalla successiva nota del 22 settembre dal Ministero della sanità, nella stesura definitiva, con le modifiche concordate in sede tecnica;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Ritenuto che l'influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica, rappresentando non solo un'importante causa di morte, ma anche una cospicua fonte di spese sanitarie per l'assistenza farmaceutica ed ospedaliera delle persone colpite dalla malattia e dalle sue complicanze;

Ritenuto che le attività di profilassi immunitaria dell'influenza, inserite tra le azioni previste dal piano sanitario nazionale per prevenzione delle principali patologie, non possono essere disgiunte da quelle di monitoraggio epidemiologico e virologico della patologia bersaglio.

Considerata la necessità che sorveglianza epidemiologica dell'influenza superi la fase sperimentale attuata nelle passate stagioni per approdare ad un sistema permanente ed istituzionale che dia garanzie di continuità nel tempo;

Convengono

di istituire un sistema per la sorveglianza epidemiologia e virologica dell'influenza con l'obiettivo di:

costituire una rete di medici di medicina generale e di pediatri sentinella in grado di rilevare l'andamento dell'influenza in ambiti geografici rappresentativi di tutto il territorio nazionale;

descrivere in termini di spazio, tempo e persona i casi di influenza osservati da un campione di medici;

stimare i tassi di incidenza dell'influenza nel tempo;

verificare, nei periodi intercorrenti tra le pandemie influenzali, la circolazione dei diversi ceppi di virus influenzali mediante esami di laboratorio in un ristretto numero di campioni, identificando la settimana di inizio e il periodo di massima circolazione virale;

fornire agli organismi internazionali (OMS, agenzia europea del farmaco - EMEA) dati utili all'aggiornamento della composizione vaccinale, verificando il grado di omologia antigenica tra ceppi circolanti nella popolazione e ceppi vaccinali;

disporre, in situazioni di emergenza pandemica, di una rete di medici sentinella, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in grado di fronteggiare la diffusione della pandemia influenzale, identificando tempestivamente e circoscrivendo i primi focolai di infezione.

Gli elementi caratterizzanti del sistema di sorveglianza sono descritti nel protocollo operativo sintetico che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante.

Roma, 28 settembre 2000

*Il presidente:* LOIERO

*Il segretario:* CARPANI

---

ALLEGATO

PROTOCOLLO OPERATIVO SINTETICO DELLA RETE SENTINELLA PER LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E VIROLOGICA DELL'INFLUENZA

*Premessa.*

Il piano per fronteggiare un'eventuale pandemia influenzale prevede la messa a punto di un sistema di sorveglianza sistematica e tempestiva dell'influenza e dei ceppi virali circolanti nei periodi interpandemici.

Il sistema di medici sentinella per la raccolta di dati sull'incidenza dell'influenza, operante da tempo in alcune aree del nord e del centro del paese, non era in grado di fomire stime riferibili all'intera popolazione italiana, circa l'incidenza della malattia.

Per questo motivo è risultato opportuno organizzare una rete di medici sentinella dislocati su tutto il territorio nazionale che rilevassero settimanalmente l'andamento della sindrome influenzale.

Per la stagione 1999-2000 la sorveglianza è stata articolata in due emireti coordinate una dall'istituto superiore di sanità (ISS; Flu-ISS) e l'altra dal centro intervesuviano di ricerca sull'influenza costituito tra il dipartimento di scienze della salute dell'Università di Genova e l'istituto di virologia dell'università di Milano (CiRI). L'ISS ha coordinato le seguenti regioni: Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Campania e Basilicata. Il CIRI ha coordinato Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia.

Le esperienze maturate incoraggiano il passaggio del sistema di sorveglianza dell'influenza dalla fase sperimentale e di ricerca ad una fase istituzionale che dia garanzie di continuità nel tempo.

1. Obiettivi

costituire una rete di medici di medicina generale e di pediatri sentinella in grado di rilevare l'andamento dell'influenza in ambiti geografici rappresentativi di tutto il territorio nazionale;

descrivere in termini di spazio, tempo e persona i casi di influenza osservati da un campione di medici;

stimare i tassi di incidenza dell'influenza nel tempo;

verificare, in periodi interpandemici, la circolazione dei diversi ceppi di virus influenzali mediante esami di laboratorio in un ristretto numero di campioni, identificando la settimana di inizio e il periodo di massima circolazione virale;

fornire agli organismi internazionali (OMS, agenzia europea del farmaco - EMEA) dati utili all'aggiornamento della composizione vaccinale, verificando il grado di omologia antigenica tra i ceppi circolanti nella popolazione e ceppi vaccinali;

disporre, in situazioni di emergenza pandemica, di una rete di medici sentinella, distribuiti su tutto i territorio nazionale, in grado di fronteggiare la diffusione della pandemia influenzale, identificando tempestivamente e circoscivendo i primi focolai di infezione.

2. Articolazione del sistema di sorveglianza

Sorveglianza epidemiologico-clinica;

Sorveglianza virologica.

3. Metodi

3.1 Organizzazione regionale

La gestione locale del sistema di sorveglianza dell'influenza, analogamente a quanto avviene per gli altri sistemi di sorveglianza delle malattie infettive, è affidata alle regioni.

Le regioni assicurano la definizione e la gestione della rete locale dei medici sentinella, la rilevazione settimanale dei dati, la loro immissione nel data-base che alimenta il sito curato dall'Istituto superiore di sanità, la comunicazione delle informazioni a livello regionale, la predisposizione di un rapporto regionale annuale.

Per la gestione del sistema ogni regione individua un proprio referente.

La individuazione dei medici sentinella, la raccolta e la immissione dei dati nel database curato dall'Istituto superiore di sanità, può essere effettuata direttamente da ciascuna regione, o tramite di organizzazioni di cui le regioni decidono di avvalersi, o essere affidata all'Istituto superiore di sanità.

3.2 Popolazione sotto sorveglianza

Assistiti dei medici partecipanti: complessivamente la popolazione da sorvegliare dovrebbe rappresentare in media l'1,5% della popolazione di ogni regione, con distribuzione omogenea per territorio e per classi di età (0-14, 15-64, oltre 64 anni).

3.3 Attività del medici sentinella

I dati ILI andrebbero raccolti a partire dall'inizio della 42ª settimana dell'anno fino all'ultima settimana del mese di aprile dell'anno successivo.

La definizione clinica del caso ILI è la seguente:

affezione respiratoria acuta ad esordio brusco ed improvviso con febbre maggiore di 38 $^{0}$C, accompagnata da almeno un sintomo tra i seguenti sintomi generali:

cefalea, malessere generalizzato, sensazione di febbre (sudorazione, brividi), astenia e da almeno uno dei seguenti sintomi respiratori:

tosse, faringodinia, congestione nasale.

3.4 Modalità di raccolta dati

Per ogni paziente con diagnosi di ILI vengono richieste le seguenti informazioni:

le iniziali del cognome e del nome, il sesso, l'età, la classe di età di appartenenza, la situazione vaccinale.

Per consentire una stima corretta dell'incidenza dell'influenza si richiede di utilizzare il metodo dello «zero reporting», vale a dire di comunicare anche l'assenza di casi ILI per una specifica settimana.

3.5 Modatità di trasmissione

Ogni settimana il numero aggregato dei casi osservati da ogni medico, raccolti su apposita modulistica va trasmesso al centro di coordinamento locale o nazionale (a seconda della organizzazione della specifica regione).

3.6 Conferma di laboratorio dei casi di ILI

Le regioni individuano un numero ristretto di medici, rispetto a quello dei partecipanti alla rete per la sorveglianza epidemiologica, che partecipa al monitoraggio della circolazione dei virus influenzali mediante il prelievo di appropriati campioni clinici, a partire dalla quarantaseiesima settimana dell'anno per l'intero periodo di sorveglianza e compilando, per ciascun campione prelevato, un modulo dati paziente, contenente le informazioni relative alla data del prelievo, le iniziali del paziente, il sesso, l'età e la sua situazione vaccinale. Ogni medico partecipante alla sorveglianza virologica effettuerà il prelievo di un numero limitato (massimo 3 per settimana) di campioni clinici da pazienti con sintomatologia influenzale in atto, utilizzando kit diagnostici forniti dall'ISS o dall'eventuale laboratorio di riferimento regionale.

3.6.1 Strutture laboratoristiche coinvolte nelle indagini virologiche e ruolo dell'ISS.

Le regioni individuano strutture laboratoristiche che effettuano le indagini virologiche sull'influenza, seguendo modalità operative e i protocolli tecnici concordati con il laboratorio di virologia dell'ISS.

4. Analisi dei dati

I dati relativi alla sorveglianza virologica vengono trasmessi al centro nazionale per l'influenza presso l'ISS. La validazione, l'analisi e l'elaborazione dei dati della sorveglianza epidemiologica sul piano nazionale vengono effettuate dal centro di riferimento nazionale, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS):

ogni settimana: descrizione della distribuzione geografica delle sindromi influenzali;

alla fine del periodo di studio: descrizione della distribuzione temporale e geografica delle sindromi influenzali; descrizione delle caratteristiche dei pazienti in termini di età, sesso e stato vaccinale; stima dell'incidenza delle sindromi influenzali, totale e per fasce d'età, calcolata utilizzando come denominatore il numero di assistiti dei medici sentinella. Inoltre i dati aggregati saranno resi disponibili per l'integrazione con quelli di altri sistemi di sorveglianza esistenti.

Sia i dati relativi alla sorveglianza epidemiologica che quelli relativi alla sorveglianza virologica vengono trasmessi in tempo reale dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della sanità, che li rende disponibili alle regioni sul proprio sito Web.

5.Attività di coordinamento del Ministero della sanità

Il Ministero della sanità coordina con le regioni le attività relative alla sorveglianza dell'influenza, avvalendosi dell'ISS.

Presso il dipartimento della prevenzione sono costituiti:

il punto finale della rete di sorveglianza;

il centro per il ritorno delle informazioni, sull'andamento nazionale dell'influenza, tramite stampa e mezzi informatici, dirette a:

*a)* operatori;

*b)* utenti;

*c)* sistemi di sorveglianza europei ed internazionali.

6. Comunicazione dei dati virologici a livello internazionale

Come negli anni precedenti, i risultati della sorveglianza virologica saranno comunicati settimanalmente all'OMS di Ginevra, nonché ai Paesi facenti parte del network europeo EUROGROG.

I dati relativi alle caratteristiche antigeniche dei ceppi virali italiani saranno discussi a Ginevra (OMS) e a Londra (EMEA) per l'aggiornamento della composizione del vaccino utilizzabile nella successiva stagione 2001/2002.

7 . Controllo del funzionamento e dei risultati

Il Ministero della sanità istituisce un gruppo di lavoro con il compito di monitorare i risultati del sistema di sorveglianza, cui partecipano i rappresentanti di tutte le regioni e province autonome e dell'Istituto superiore di sanità.

**00A13035**

## UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dei dottorati di ricerca;

Visto il regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 1/1130 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 con il quale è stato emanato il «regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Viste le delibere del senato accademico n. 228 del 14 marzo 2000 e n. 303 del 9 maggio 2000, con le quali sono state approvate modifiche agli articoli 20, 27, 30, 31.3 e 42 dello statuto di ateneo, nonché l'inserimento dell'art. 58 allo statuto medesimo;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 5 dell'8 febbraio 2000 e n. 163 del 30 maggio 2000, con le quali il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;

Viste le rettorali protocollo n. 3/4438 del 6 giugno 2000 e n. 3/4896 del 20 giugno 2000, con le quali le sopracitate modifiche di statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 marzo 1989, n. 168;

Constatato che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, previsto per l'esperimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica del controllo di legittimità e di merito sugli statuti e sui regolamenti di ateneo, non sono pervenute dal Ministro richieste motivate di riesame relativamente alle citate modifiche di statuto;

Ritenuto pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L'art. 20 è sostituito dal seguente:

«L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:

*a)* dei corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

*b)* dei corsi di laurea specialistica;

*c)* dei corsi di specializzazione;

*d)* dei corsi di dottorato di ricerca;

per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.

L'Università inoltre può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello».

2. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *e)* del comma 1 è abrogata;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«In ciascun corso di studio è istituita una commissione didattica paritetica presieduta dal presidente del consiglio di corso di studio e con composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26.

Nel regolamento del corso di studio deve essere determinato il numero minimo di rappresentanti degli studenti nella commissione didattica del corso stesso.

Qualora venga eletto un numero di rappresentanti degli studenti inferiore al previsto, il numero dei rappresentanti dei docenti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione didattica di corso di studio sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà».

3. All'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Art. 30. — Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca»;

il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed è diretta da un professore di ruolo.

Del consiglio fa parte una rappresentanza degli iscritti alla scuola, eletti dai medesimi»;

dopo il terzo capoverso sono aggiunti i seguenti capoversi:

«L'Università, in applicazione della legislazione vigente in materia, istituisce corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di alta qualificazione scientifica.

L'istituzione di ciascun dottorato di ricerca è disposta dal rettore con proprio decreto, su proposta di uno o più dipartimenti e previa deliberazione del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, per quanto di competenza, ed il nucleo di valutazione interna dell'ateneo circa la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un solo dipartimento.

I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42, che, nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto, ne prevede i modi generali di funzionamento e la composizione e le funzioni degli organi di gestione.

Il regolamento di cui al comma precedente prevede comunque un consiglio di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Università di Pisa con compiti di coordinamento, e comprendente una rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai medesimi. Detto regolamento prevede inoltre le materie per deliberare sulle quali il consiglio si restringe al solo collegio dei docenti».

4. All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* organizza le attività dei corsi di dottorato di ricerca che amministrativamente gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti, e secondo quanto previsto dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42»;

5. All'art. 42 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Art. 42 — regolamento didattico di ateneo e regolamento per il dottorato di ricerca»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico ed è emanato dal rettore ai sensi della normativa vigente»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«*3.* Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca».

«*4.* Il regolamento per il dottorato di ricerca è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, ed è emanato dal rettore».

6. Dopo l'art. 57 è aggiunto il seguente art. 58:

«Art. 58 — L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti ai corsi di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 27 settembre 2000

*Il rettore:* MODICA

**00A13067**

## UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 22 agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica all'ordinamento didattico del diploma universitario di infermiere, formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 7 luglio 1999;

Visto il parere favorevole a tale modifica di statuto, espresso dal senato accademico nella seduta del 15 settembre 1999, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 27 gennaio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, è modificato come segue:

TITOLO 3

ORDINAMENTI DIDATTICI
DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

*Capo 5*
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 3.5.5
*Diploma universitario di infermiere*

1 - Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

L'Università - facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario per infermiere.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «Infermiere» - (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Il numero degli studenti iscrivibili al primo anno di corso è fissato annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di corso del diploma e previa

approvazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, ognuno per le proprie competenze, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale sanità 14 settembre 1994, n. 739.

2 - Ordinamento didattico.

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II° anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

Tabella A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I Anno - Primo semestre

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sul fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A biochimica.

A.3 corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

A.6 corso di inglese scientifico (crediti 0.7).

Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - Secondo semestre

Area B - Fisiopatologica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie su basi eziopatogenetica, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A patologia generale.

B.4 corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.5 corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II Anno - Primo semestre

Area C - Medicina clinica (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria.

Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

C.1 corso integrato di medicina clinica (medicina interna; chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

C.2 corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - Secondo semestre

(crediti 5.0)

C.6 corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F23B scienze infermieristiche pediatriche, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C oncologia medica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F10X urologia, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria, F13B malattie odontostomatologiche, F14X malattie apparato visivo, F17X malattie cutanee e veneree, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A chirurgia generale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7-9).

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - Primo semestre

Area D - Organizzativa e d'infermieristica applicata (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.2 corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A igiene generale ed applicata, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

D.3 corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A medicina interna F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

D.4 corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.

Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

D.5 corso integrato di infermieristica clinica III.

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - Secondo semestre

Area E - Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 corso integrato di medicina clinica e delle disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa).

Settori: F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

E.2 corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

E.3 corso integrato di infermieristica clinica IV.

Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.4 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella B - Standard formativo pratico e di tirocinio:

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del I anno di corso deve:

*a)* aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a1)* reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

*a2)* servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

*a3)* 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

*b)* essere in grado di:

*b1)* saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

*b2)* saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

*b3)* dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

*b4)* dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

*b5)* riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

*b6)* comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente alla fine del II anno di corso deve:

*a)* avere effettuato 1.000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a1)* assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

*a2)* assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatalogia e pediatria (ore 200);

*a3)* 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

*b)* essere in grado di:

*b1)* identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

*b2)* fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, differenti settori operativi e nelle diverse età;

*b3)* promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del III anno di corso deve:

*a)* aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali.

*b)* aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente.

*c)* essere in grado di:

*c1)* identificare i bisogni ed i problemi individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

*c2)* pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

*c3)* pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

*c4)* contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

*c5)* analizzare i risultati di ricerche svolte individuandone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

*c6)* valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

*c7)* collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

*c8)* interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidisciplinari;

*c9)* dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

*c10)* dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico di facoltà verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Ferrara, 22 agosto 2000

*Il rettore:* CONCONI

**00A12960**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.19546-XV.J (2175) del 20 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

Lampetto piroter 1;
Catena di castagnole piroter 25;
Catena di tronetti piroter 25;
Tonante bianco piroter C/70;
Tonante bianco piroter C/80;
Piroter spacco a colori e lampeggio C/70;
Piroter spacco a colori e lampeggio C/80;
Piroter spacco e tonante C/80;
Piroter a un giro di lampeggio C/80;
Piroter a doppio giro di lampeggio C/80;
Piroter spacco e tonante C/90;
Piroter spacco a doppio giro di lampeggio C/90;
Piroter spacco a colori C/90;
Piroter spacco a farfalle C/90;
Piroter sfondo lampeggio e tonante C/130;
Piroter sfondo a stucchi C/130;
Piroter spacco a farfalle C/130;
Piroter sfondo e controbomba C/160;
Piroter sfondo controbomba e tonante C/160;
Piroter sfondo a riprese C/210;

che la «Piroter S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Casagiove (Caserta), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento del citato Testo unico.

Ai sensi della circolari n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910 e n. 559/C.19597-XV.A.mass(1) del 1° settembre 1997, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale del manufatto denominato «Piroter sfondo a riprese C/210» che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22684-XV.J (2228) del 20 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

Granata montalbano C210;
Granata farina C170;
Granata farfalla C160;
Granata montalbano di sera C130;
Granata montalbano di giorno C130;
Granata ciro/M C80;
Granata abbate C100;
Granata S. Rosalia C100;
Tonante montalbano C100;
Sfera montalbano C16;
Sfera montalbano C21;
Sfera montalbano C25;

che la «La Pirotecnica Montalbano» intende produrre nella propria fabbrica in Roccarainola (Napoli), località Contrada Camposano, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Ai sensi delle circolari n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910 e n. 559/C.19597-XV.A.mass (1) del 1° settembre 1997, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale del manufatto denominato «Granata Montalbano C210» che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5626-XV.J (2819) del 20 settembre 2000, gli esplosivi denominati «Kamniktit E-1» e «Kamniktit E-2», prodotti dalla ditta «Kik d.d.» - Slovenia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.15446-XV.J (2182) del 20 settembre 2000, le miscele esplosive denominate: «BR761», «SL», «SRF», «DN», «PLUS», «SDM/C», «GSW», «LR», «VER93», «PAL», «MS», «AN», «F6», «F9», che la Fiocchi Munizioni S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Lecco, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella III categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6233-XV.J (2821) del 20 settembre 2000, la polvere da caccia denominata «Rima 2000», che la Sipe Nobel S.r.l. con stabilimento in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla società Arsenal Company - Bulgaria, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0160, 1.1C.

**Da 13068 a 00A13072**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 11 ottobre 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8720 |
| Yen giapponese | 94,17 |
| Dracma greca | 339,44 |
| Corona danese | 7,4483 |
| Lira Sterlina | 0,59680 |
| Corona svedese | 8,6185 |
| Franco svizzero | 1,5109 |
| Corona islandese | 73,11 |
| Corona norvegese | 8,0730 |
| Lev bulgaro | 1,9540 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona ceca | 35,425 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 262,84 |
| Litas lituano | 3,4887 |
| Lat lettone | 0,5394 |
| Lira maltese | 0,3965 |

| | |
|---|---|
| Zloty polacco | 4,0246 |
| Leu romeno | 21298 |
| Tallero sloveno | 209,7742 |
| Corona slovacca | 43,811 |
| Lira turca | 585017 |
| Dollaro australiano | 1,6240 |
| Dollaro canadese | 1,3106 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,8000 |
| Dollaro neozelandese | 2,1430 |
| Dollaro di Singapore | 1,5252 |
| Wan sudcoreano | 977,95 |
| Rand sudafricano | 6,4360 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A13169**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del signor Stojan Sossi, nato il 13 novembre 1947 a Trieste, residente a Trieste, loc. Santa Croce n. 220, figlio di Francesco, nipote di Vincenzo, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Sosič» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/91, con provvedimento n. 1.13/2-442/00 di data 20 settembre 2000 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, dei figli David Sossi, nato il 6 aprile 1971 a Trieste, Sarah Sossi, nata il 9 gennaio 1974 a Trieste e della moglie Annamaria Sedmak, nata il 9 luglio 1951 a Trieste, il decreto prefettizio n. 11419/486329 di data 26 luglio 1934 con il quale il cognome del signor Vincenzo Sosič, nato il 18 gennaio 1885 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Sossi» a norma del R.D.L. 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Giuseppina Gropaiz ed ai figli Francesco, Alberta, Emilia, Radko, Maria e Guido.

**00A13006**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

### Modificazioni allo statuto della Verona Assicurazioni S.p.a., in Verona

Con provvedimento n. 01690 del 28 settembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Verona Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 13 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: abrogazione dell'ex art. 10 (Convocazione delle assemblee); nuovo art. 10 (Termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano. Possibilità di convocazione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del consiglio o di almeno due membri del collegio sindacale. Termine di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del consiglio su richiesta di maggioranza qualificata); abrogazione dell'ex art. 20 (Convocazione e deliberazioni del consiglio: modalità); nuovo art. 20 (Modalità di convocazione del comitato e validità delle sedute. Introduzione della possibilità di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti. Deliberazioni del consiglio: modalità); inserimento nuovo art. 20-*bis* rinumerato 21 (Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali possano evidenziarsi conflitti di interesse anche potenziali: modalità); abrogazione dell'ex art. 21 (Nomina dei sindaci); nuovo art. 22 (Nomina dei sindaci e designazione del presidente del collegio sindacale. Cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi. Disciplina dei sindaci supplenti); ex art. 22, rinumerato art. 23 (Invariato nel testo); ex art. 23, rinumerato art. 24 (Invariato nel testo); ex art. 24, rinumerato art. 25 (Invariato nel testo); ex art. 25, rinumerato art. 26 (Invariato nel testo); ex art. 26, rinumerato art. 27 (Invariato nel testo); ex art. 27, rinumerato art. 28 (Invariato nel testo); ex art. 28, rinumerato art. 29 (Invariato nel testo); ex art. 29, rinumerato art. 30 (Invariato nel testo).

**00A13036**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto 14 settembre 2000 del Ministero delle finanze concernente: «Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2000».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2000)

All'articolo 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la tabella delle medie dei cambi delle valute estere riportata a pag. 20, e prima di quella riportata a pag. 21, deve intendersi pubblicata le seguente tabella:

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,951 |
| GUYANA | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 169,013 | 11,457 |
| HAITI | Gourde | 151 | HTG | 18,2472 | 106,157 |
| HONDURAS | Lempira | 118 | HNL | 13,8087 | 140,321 |
| HONG KONG (Cina) | Dollaro Hong Kong | 103 | HKD | 7,32579 | 264,340 |
| INDIA | Rupia Indiana | 31 | INR | 42,0313 | 46,071 |
| INDONESIA | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 8590,79 | 0,225 |
| IRAN | Rial Iraniano | 57 | IRR | 2818,97 | 0,686 |
| IRAQ | Dinaro Iracheno | 93 | IQD | 1644,4 | 1,177 |
| ISLANDA | Corona Islanda | 62 | ISK | 73,2564 | 26,432 |
| ISRAELE | Shekel | 203 | ILS | 3,83927 | 504,385 |
| JUGOSLAVIA | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 11,4421 | 169,243 |
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 133,865 | 14,467 |
| KENYA | Scellino Keniota | 22 | KES | 71,6365 | 27,042 |
| KIRGHIZISTAN | Som | 225 | KGS | 44,1615 | 43,853 |
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,288014 | 6723,531 |
| LAOS | Kip | 154 | LAK | 7122,62 | 0,271 |
| LESOTHO | Loti | 172 | LSL | 6,46244 | 299,627 |
| LETTONIA | Lats | 219 | LVL | 0,559358 | 3461,980 |
| LIBANO | Lira Libanese | 32 | LBP | 1415,04 | 1,368 |
| LIBERIA | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 0,939657 | 2060,860 |
| LIBIA | Dinaro Libico | 69 | LYD | 0,422843 | 4579,695 |
| LITUANIA | Litas | 221 | LTL | 3,75724 | 515,404 |
| MACAO | Pataca | 156 | MOP | 7,54556 | 256,641 |
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 60,7467 | 31,876 |
| MADAGASCAR | Franco Malgascio | 130 | MGF | 6040,21 | 0,320 |
| MALAWI | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 52,6692 | 36,766 |
| MALAYSIA | Ringgit | 55 | MYR | 3,56961 | 542,494 |
| MALDIVE | Rufiyaa | 158 | MVR | 10,9758 | 176,479 |
| MALI | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,951 |
| MALTA | Lira Maltese | 33 | MTL | 0,408883 | 4735,566 |
| MAROCCO | Dirham Marocco | 84 | MAD | 9,86557 | 196,270 |
| MAURITANIA | Ouguiya | 196 | MRO | 226,77500 | 8,539 |
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 24,8379 | 77,963 |
| MESSICO | Peso Messicano | 222 | MXN | 8,85511 | 218,733 |
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | 235 | MDL | 11,6847 | 165,734 |
| MONGOLIA | Tugrik | 160 | MNT | 989,785 | 1,957 |
| MOZAMBICO | Metical | 133 | MZM | 14286,9 | 0,135 |
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 5,87285 | 329,738 |
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 6,46244 | 299,627 |
| NEPAL | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 65,022 | 29,814 |

**00A13126**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651239/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 162.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 105.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 474.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 283.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 800-864035 |

* 4 1 1 1 0 0 2 3 9 0 0 0 *

**L. 1.500**
**€ 0,77**